

Periti e consulenti tecnici: sempre all'altezza del loro compito?

Proseguiamo con la seconda parte del nostro approfondimento affrontando un tema delicato e particolarmente avvertito dalla nostra categoria: il ruolo, o meglio la responsabilità del perito/Ctu nei procedimenti giudiziari per colpa medica. Sappiamo bene, a volte per averlo sperimentato in prima persona, quanto una consulenza lacunosa, negligente, imprudente o peggio ancora errata possa orientare il magistrato ad una conclusione erronea. Con un danno enorme per il medico condannato ingiustamente, marchiato a vita da un'accusa spesso infamante. E naturalmente anche per il cittadino a cui viceversa potrebbe non venire riconosciuto un diritto. Ma questi colleghi tenuti a valutare il nostro operato possiedono sempre le necessarie competenze, sia in ambito medico legale sia nella specifica area medico specialistica oggetto della consulenza? E davvero sono sempre scelti tra i migliori "esperti" in materia?

L'aumentata complessità e



specializzazione delle controversie sanitarie che approdano nei tribunali hanno reso sempre più impellente l'esigenza di prevedere dei meccanismi che supportino una corretta e consapevole scelta del consulente tecnico del giudice.

Un'esigenza avvertita non solo dagli operatori della sanità ma anche dagli operatori del diritto e dai cittadini. Da anni viene auspicata una riforma complessiva della normativa vigente, ad

iniziare da meccanismi di revisione dei criteri di iscrizione e tenuta degli albi. A questo riguardo l'Aogoi si è molto battuta per la creazione di elenchi regionali di consulenti/esperti - validati dall'Associazione dei ginecologi italiani - nelle specialità e subspecialità in campo ostetrico ginecologico. Elenchi che attualmente sono fase di elaborazione. La recente proposta di legge dell'onorevole Benedetto Fucci, qui di seguito pubblicata, rappresenta un passo importante in questa direzione poiché interviene su alcuni aspetti critici che attengono i criteri di accesso e le modalità di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice, prevedendo anche l'istituzione di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del ministero della Salute e della Giustizia, finalizzato all'elaborazione di un piano per una razionalizzazione qualitativa e quantitativa degli albi dei CtU della categoria medico chirurgica

IL PUNTO
DI CARLO SBIROLI

Chi sono i colleghi che lavorano

Sgombriamo subito il campo da fraintendimenti. In queste pagine di GynecoAogoi non si parlerà dei colleghi specialisti in medicina legale, cioè di chi si occupa più strettamente dei rapporti tra medicina e legge. Si dà per scontato che questi, non essendo dei tuttologi, devono cercare di agire collegialmente con colleghi esperti nel particolare settore specialistico del caso in esame, cercando di evitare pericolose improvvisazioni. Si vuole parlare invece degli altri professionisti. In particolare, dei colleghi ginecologi scelti come consulenti/periti nei tribunali del nostro Paese. Della delicatezza del compito che viene loro affidato, dell'importanza e portata sociale. Ma anche della superficialità e scarsa preparazione settoriale che alcune volte ci sorprende evidenziare nelle perizie o nelle consulenze elaborate da alcuni di loro. E che frequentemente costituiscono uno degli elementi nodali su cui si basa il giudizio. Molto spesso approdano nei tribunali vertenze che appartengono ad aree superspecialistiche che richiedono una competenza particolare in uno specifico settore della nostra specialità, oltre che della relativa dottrina giuridica. Questa caratteristica di superspecializzazione rende spesso più complessa una controversia giudiziaria. Di qui l'esigenza di una sempre più corretta e consapevole scelta del consulente sia da parte degli operatori del diritto, che del medico imputato. È uno degli obiettivi della proposta di legge di Fucci (vedi a fianco). Infatti, è

Ecco l'identikit dei consulenti/periti. La delicatezza del compito affidato. L'importanza e la portata sociale. Ma sono sempre all'altezza della situazione?

impensabile che al giorno d'oggi le problematiche giudiziarie in tema di malpratica sanitaria siano affrontate da medici non specializzati nel settore. Addirittura, alla luce delle sentenze degli ultimi tre-quattro anni, anche il "semplice" specialista appare ormai inadeguato. La scelta cade ormai sul superspecialista. E mi spiego meglio. Ad esempio, un ginecologo oncologo, non può essere un professionista capace, idoneo a trattare una qualsiasi ipotesi di responsabilità nel campo della Pma per il semplice motivo che non ha esperienza in quel particolare settore. Non ha mai eseguito una fecondazione assistita. Il Gruppo di Studio di Medicina e Legalità dell'Acoi nella premessa dell'opuscolo "Perizie e Consulenze" così scrive: "è di fondamentale importanza che lo specialista della branca, a cui afferrisce il sanitario al quale viene addebitato il comportamento inadeguato, pratici quotidianamente la metodica della quale si discute e non sia un conoscitore generico della materia, o peggio ancora, vanti un titolo accademico acquisito magari da anni, ma mai concretamente utilizzato". È evidente che una buona competenza dello specialista all'interno del collegio peritale costituisce la migliore garanzia nella valutazione dell'operato del medico indagato. L'eccessivo numero di medici (cinque mila) presenti

nell'Albo dei Consulenti Tecnici rappresenta un altro elemento di confusione. È facile capire (o almeno sospettare) che un pubblico ministero o un giudice non è in grado di muoversi con sufficiente destrezza all'interno del "mare magnum" dell'Albo dei Consulenti. Che vuoi che sappia, ad esempio un giudice, che il ginecologo, "pescato" nell'Albo come consulente/perito, abbia sufficiente esperienza e specifica competenza (superspecialistica) nella branca medica su cui si discute? Quasi sempre si affida ad uno specialista che conosce. Che gli garantisce una certa valutazione dell'operato del medico indagato. Poi eventuali particolari emergeranno dal dibattito in aula, dal confronto con gli altri consulenti di parte. Ma chi è questo collega specialista, chiamato (sarebbe meglio dire "che si offre") come consulente/perito. Qual è il suo identikit? Ho sempre pensato che questo collega funziona un po' come un lapsus freudiano: basta una niente per trovarsi dall'altra parte. Può infatti scegliere di essere "servo di differenti padroni". E, a seconda della scelta, può assumere denominazione diversa: consulente (del pubblico ministero o delle parti nel processo penale), perito (del giudice penale), consulente tecnico d'ufficio (detti CTU, del giudice civile), consulente tecnico di parte (detti CTP, delle parti nel giudizio

Intervista a Benedetto Fucci

“L'attuale sistema che regola gli albi dei Ctù è inadeguato e anacronistico”

Onorevole Fucci, da quale esigenza nasce la sua proposta di legge?

Certamente dalla presa d'atto di come l'attuale sistema che regola l'attività degli albi dei consulenti tecnici del giudice sia per molti aspetti anacronistico e poco adatto a rispondere alle esigenze del mondo attuale, con particolare riguardo alle cause giudiziarie che hanno al centro presunti casi di errore medico.

In che senso?

Le norme in vigore prevedono correttamente che, negli albi dei consulenti presenti in ogni tribunale, sia rappresentata la categoria medico-chirurgica. Ma al medesimo tempo non prevedono in modo specifico, all'interno di questa categoria, distinzioni tra i vari specialisti. In tal modo, come a volte è avvenuto e tuttora avviene, succede che per esempio il giudice possa chiamare un ortopedico ad effettuare una consulenza per un caso di presunto errore sanitario avvenuto in sala parto. Ciò avviene non solo perché il giudice effettua la scelta del

Specialità mediche non rappresentate nell'albo dei consulenti a disposizione di un dato tribunale. E ancora un numero eccessivo di consulenti, spesso sprovvisti dell'adeguata capacità tecnica per giudicare l'operato del collega rinviato a giudizio per presunto errore sanitario. Per l'onorevole Fucci, a cui abbiamo chiesto di riassumerci i punti salienti della sua iniziativa parlamentare, “la situazione attuale presenta molti punti delicati e occorre un riordino della materia. Anzitutto sotto tre aspetti”

consulente a sua totale discrezione, ma anche e soprattutto perché talune specialità mediche semplicemente non sono rappresentate nell'albo dei consulenti a disposizione di un dato tribunale.

In che modo interviene la sua iniziativa parlamentare?

Ritengo necessario – e ciò è il frutto anche di un confronto con molti esponenti del mondo medico che seguono da vicino questo genere di aspetti – un riordino della materia anzitutto sotto tre aspetti: la composizione degli albi; le modalità di affidamento degli incarichi di consulenza da parte del giudice; infine l'eccessivo disordine quantitativo e qualitativo degli albi tenuti nei tribu-

nali italiani di dimensioni maggiori.

Per quanto riguarda la composizione degli albi?

L'articolo 1 della mia proposta di legge interviene sul regio decreto n. 1368/1941, stabilendo il principio secondo cui i consulenti del tribunale in campo medico debbano essere scelti con criterio e programmazione in base alla loro capacità nelle varie specialità mediche.

E le modalità di affidamento degli incarichi ai singoli consulenti?

Con l'articolo 2 della mia iniziativa si prevede, attraverso alcune limitate ma ben mirate modifi-



La mia proposta prevede una delega al governo per l'avvio di un tavolo tecnico che coinvolga le parti interessate a queste tematiche

che alle norme in vigore, un nuovo tipo di organizzazione finalizzata a valorizzare le specialità mediche anche dopo la fase di accesso dei consulenti agli albi.

Infine ci ha parlato di disordine

qualitativo e quantitativo in molti albi dei consulenti del giudice.

In molte realtà giudiziarie particolarmente complesse si è venuto a creare, con ciò sacrificando la qualità e la professionalità sull'altare della quantità, un problema legato all'eccessivo numero di consulenti. Non a caso dal Tribunale di Roma è arrivato l'annuncio di un processo di razionalizzazione dell'albo dei consulenti tecnici del giudice, ridotti alla pur ancora notevole quota di 11mila (tra cui circa 5mila medici). Per questo la mia proposta di legge prevede, all'articolo 3, una delega al governo per l'avvio di un tavolo tecnico che coinvolga le parti interessate a queste tematiche.

Volendo riassumere in poche parole la filosofia alla base della sua iniziativa?

Sappiamo come una causa giudiziaria per presunto errore in corsia, anche quando si risolve con la piena assoluzione del medico, possa danneggiarne irrimediabilmente la professionalità e l'immagine. Per questo è necessario far sì vi siano leggi e norme in grado di garantire iter processuali che presentino le massime garanzie in termini d'imparzialità e soprattutto di capacità tecnica di giudicare l'operato del medico. Mi auguro che questa proposta di legge possa rappresentare, a livello parlamentare, un contributo concreto e significativo, tenendo conto del fatto che il tema dei consulenti è in qualche modo collegato con la grande questione, al centro di più proposte di legge già depositate, della responsabilità medica e delle coperture assicurative per i medici.

nei tribunali

civile). In altri termini il nostro collega specialista ha un ampio ventaglio di possibilità per infilarsi nell'avventura delle consulenze giudiziarie. A grandi linee si può dire che può servire lo Stato, iscrivendosi all'albo dei consulenti istituito presso ogni tribunale, oppure può essere nominato consulente da parte del difensore del preteso danneggiato. E infine può essere scelto come consulente dal medico imputato. Comunque in tutti casi il consulente/perito dovrebbe soprattutto mostrare requisiti d'imparzialità, affidabilità e trasparenza idonei a caratterizzare il rapporto processuale in termini di grande fiducia da qualsiasi parte venga visto. “Una consulenza errata può orientare il magistrato, la parte e la pubblica accusa, per lo più ignari dello scibile medico, verso intendimenti, orientamenti e conclusioni erronee”, scrive il prof. Introna, cattedratico di Medicina Legale all'Università di Bari. E così continua, “questo può rappresentare una fonte di possibile danno sia per il medico, che potrà essere condannato ingiustamente, sia per il cittadino a cui potrà non essere riconosciuto un diritto”. Certamente il consulente/perito non ha vita facile. Oltre a dover studiare e interpretare faldoni di dati clinici, deve reggere nelle aule dei tribunali il confronto con gli altri colleghi. Ognuno di questi

racconterà la sua verità, cercando di portare acqua al proprio mulino. Ricordate il film I sette samurai? La verità non dovrebbe essere una sola? Saltando fra secoli e culture, penso anche a Pantagruel alle prese con la giustizia del suo tempo. Era rimasto interdetto nel momento in cui aveva scoperto che il giudice aveva tirato i dadi per emettere la sentenza. Non inganni il paradosso. Non meravigli che si cerchi nel racconto di Rabelais un parallelismo con la situazione che spesso avviene nei tribunali italiani in tema di malpratica sanitaria. Frequentemente si assiste a perizie superficiali e contraddittorie, condotte da specialisti inadeguati per esperienza nel particolare settore su cui si discute. In tali situazioni il giudice è spesso costretto a destreggiarsi e a fare salti mortali per emettere sentenza. Come vedete sono tematiche rilevanti che necessitano di una riforma complessiva della disciplina vigente. L'Aogoi da anni si sta battendo perché migliorino le modalità di utilizzo dello strumento peritale in campo civile e penale. Perché si adeguino i meccanismi di controllo dei criteri d'iscrizione e tenuta degli albi. Perché si realizzi un efficace sistema sanzionatorio del comportamento peritale non corretto. Speriamo che questa proposta di Fucci cominci a modificare le cose.

Il testo della Proposta di legge dell'on. Benedetto Fucci, presentata l'11 novembre 2011 in prima lettura alla Camera

“Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di consulenti tecnici del giudice nelle discipline medico-chirurgiche” (4775)

In base agli artt. 61-64 e 191-201 del Codice di procedura civile, presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito un albo dei Consulenti tecnici del giudice (Ctù). In particolare, l'art. 61 afferma: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento dei singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice”.

A loro volta le disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368) statuiscono: “L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. banca-

ria; 6. assicurativa". Inoltre l'albo è tenuto dal presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione all'albo sono deliberate da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene l'aspirante consulente tecnico del giudice.

L'Ufficio CTU è istituzionalmente preposto alla tenuta e formazione dell'Albo dei Consulenti tecnici d'Ufficio, a disposizione della Magistratura, alla contestazione di addebiti disciplinari, alla seguente irrogazione delle relative sanzioni ed alla revisione periodica dell'Albo stesso, al fine di verificare il perdurare dei requisiti (speciale competenza, specchiata moralità, residenza anagrafica, iscrizione all'Ordine, ecc...) necessari all'iscrizione all'Albo stesso.

La situazione attuale presenta però molti punti delicati, a partire dalla reale trasparenza e dall'effettiva esistenza di criteri razionali e validi ovunque per quanto riguarda sia le modalità di iscrizione all'albo che le concrete modalità alla base della scelta di un certo consulente, nell'ambito di una data causa giudiziaria, da parte del presidente del Tribunale.

Ciò vale in particolar modo per i Consulenti tecnici del giudice impiegati per effettuare consulenze nel delicatissimo settore della sanità. Un settore che, sul piano giudiziario, ha una particolare importanza visto il proliferare di cause giudiziarie, per responsabilità professionale, avviate contro i medici. La delicatezza del settore, peraltro, sembrava essere già ben riconosciuta a suo tempo dal Legislatore che, già nel 1941, aveva citato proprio la categoria medico-chirurgica al primo posto tra quelle che devono essere obbligatoriamente rappresentate negli albi dei Consulenti tecnici del giudice di ogni Tribunale italiano.

In tale contesto l'attuale assetto degli albi dei Consulenti tecnici del giudice presenti nei vari Tribunali della Repubblica pare largamente inadeguato e, soprattutto, nella maggior parte dei casi incapace di garantire effettivamente il massimo livello possibile di professionalità e competenza specifica nel merito della branca della medicina chiamata in causa nelle singole cause da parte del consulente. In altre parole oggi, non vigendo all'interno degli albi l'obbligo di una "separazione" tra le varie specialità mediche e alla luce della pressoché totale discrezionalità del presidente del Tribunale nella scelta del consulente anche al di là della specifica competenza in merito all'oggetto della singola causa, può benissimo accadere che, per esempio, una delicatissima causa giudiziaria per responsabilità professionale di un medico ortopedico possa vedere come consulente del giudice un medico ginecologo.

Oltre a quelli (appena sopra descritti) dei criteri di accesso e delle competenze, vi è inoltre un terzo elemento di criticità di cui tener conto costituito dall'eccessivo numero di consulenti che, in molte realtà giudiziarie particolarmente complesse, a partire dai Tribunali di Roma e delle altre più grandi città italiane, si è venuto a creare, con ciò sacrificando la qualità e la professionalità sull'altare della quantità e della confusione. Non a caso, nell'ottobre 2010, proprio dal Tribunale di Roma è arrivato l'annuncio della decisione di avviare un processo di razionalizzazione nell'albo dei Consulenti tecnici del giudice, ridotti alla pur ancora notevole quota di 11mila (tra cui circa 5mila medici).

Alla luce delle considerazioni svolte, la presente proposta di legge intende intervenire sulle tre criticità di cui sopra con il seguente articolato:

Articolo 1. Interviene sull'articolo 14 del regio decreto n. 1368/1941 stabilen-

do il principio secondo cui i consulenti dei tribunali in campo medico debbano essere scelti con criterio e programmazione in base alla loro capacità nelle varie specialità mediche.

Articolo 2. Apporta alcune modifiche agli articoli 13, 15, 18 e 23 del medesimo regio decreto stabilendo un nuovo tipo di organizzazione - nel senso indicato dalla presente proposta di legge in merito alla valorizzazione delle specializzazioni mediche - all'interno degli albi dei consulenti tecnici del giudice.

Articolo 3. Riporta una norma di carattere generale contenente un principio (quello della razionalizzazione quantitativa e qualitativa degli albi dei consulenti tecnici del giudice), prevedendo altresì per il Governo il compito di dargli in una fase successiva concreta attuazione.

* * *

Art. 1.

(Disposizioni in materia di accesso agli albi dei consulenti tecnici del giudice)

All'articolo 14 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 2 è abrogato;
- al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "Quando trattasi di domande presentate da medici-chirurghi, il professionista iscritto all'albo professionale cui appartiene il richiedente deve essere specializzato nella medesima branca della medicina nella quale è specializzato l'aspirante consulente".

Art. 2.

(Disposizioni in materia di affidamento delle perizie ai consulenti tecnici del giudice)

- Al terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n.

1368, le parole: "1. medico-chirurgica", sono sostituite dalle seguenti: "1. medico-chirurgica, all'interno della quale sono rappresentate tutte le specializzazioni".

- Al primo comma dell'articolo 15 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, tra le parole: "in una determinata materia", e: ", sono di condotta morale specchiata", sono inserite le seguenti: "e in una determinata specializzazione nella categoria medico-chirurgica".
- All'articolo 22 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto infine il seguente capoverso: "Quando si tratta di una causa riguardante la categoria medico-chirurgica, le consulenze devono essere obbligatoriamente affidate agli specialisti competenti nella singole specializzazioni della medicina".
- Al primo comma dell'articolo 23 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto infine il seguente periodo: "Altre, con riguardo alla specifica categoria medico-chirurgica, il presidente del tribunale vigila affinché sia attuata e rispettata la previsione di cui all'articolo 22 relativa alle specializzazioni della medicina".

Art. 3.

(Delega al Governo)

- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia, finalizzato a elaborare, anche alla luce delle modifiche apportate dalla presente legge al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, un piano con la finalità di razionalizzare i criteri di accesso agli albi e la quantità di consulenti tecnici del giudice della categoria medico-chirurgica.



Lavanda Vaginale

Eutrofico
Igienizzante Intimo

ALIS[®]
GININTIMO

**Eutrofico - Multifunzionale
il primo probiotico - antiossidante
a difesa dell'ecosistema vaginale**